

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dalla Borgarting Lagmannsrett in relazione al procedimento penale contro P**(Causa E-15/20)**

(2021/C 58/14)

In data 16 ottobre 2020, la *Borgarting Lagmannsrett* (Corte d'appello di Borgarting) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 21 ottobre 2020, in relazione al procedimento penale contro P, in merito ai seguenti quesiti:

Quesito 1

L'articolo 3 e l'articolo 7, lettera a), dell'accordo SEE, in combinato disposto con il regolamento n. 883/2004, in particolare gli articoli 4, 5 e 7, in combinato disposto con il capitolo 6, ostano ad un regime nazionale in forza del quale:

- a) per avere diritto a prestazioni di disoccupazione, il disoccupato ha l'obbligo di soggiornare («oppholder seg») in Norvegia (cfr. la sezione 4-2 della legge nazionale sulla previdenza), e
- b) il regolamento nazionale sulle indennità di disoccupazione, anch'esso attuato nel regolamento di recepimento, stabilisce una deroga all'obbligo di soggiorno, compresa la disposizione di cui all'articolo 64 del regolamento n. 883/2004?

Quesito 2

Indipendentemente dalla risposta al quesito 1, un regime quale quello ivi descritto costituisce una restrizione ai sensi delle norme dell'accordo SEE sulla libera circolazione, compresi gli articoli 28, 29 e 36?

In caso affermativo, si chiede se tale restrizione possa essere giustificata con riferimento ai seguenti motivi:

- i. si ritiene solitamente che i soggiorni nello Stato competente forniscano al disoccupato maggiori incentivi e opportunità nella ricerca proficua di un'occupazione, dandogli anche la possibilità di iniziare rapidamente un eventuale lavoro;
- ii. si ritiene solitamente che i soggiorni nello Stato competente aiutino il disoccupato a rendersi disponibile per i servizi per l'impiego e che la presenza in Norvegia consenta all'amministrazione pubblica di controllare se il disoccupato soddisfi le condizioni per l'ottenimento delle prestazioni in denaro versate in caso di disoccupazione, in particolare il fatto che la persona sia effettivamente disoccupata e non abbia fonti nascoste di reddito, che sia realmente in cerca di occupazione, che sia impegnata nella ricerca attiva di un lavoro o partecipi ad altre attività finalizzate a trovare un'occupazione;
- iii. si ritiene solitamente che i soggiorni nello Stato competente diano maggiori opportunità ai servizi per l'impiego di valutare se il disoccupato sia adeguatamente seguito; e
- iv. il regime nazionale consente di percepire prestazioni di disoccupazione in un altro Stato SEE alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 883/2004.

Quesito 3

Nella misura in cui ciò sia reso necessario dalle risposte ai quesiti 1 e 2, si sollevano quesiti equivalenti in relazione alla direttiva 2004/38, in particolare gli articoli 4, 6 e 7.

Quesito 4

L'imputato è accusato di aver fornito informazioni false all'organo amministrativo NAV in merito ai soggiorni in un altro Stato SEE, inducendo così in modo fraudolento il NAV a corrispondere prestazioni di disoccupazione alle quali non aveva diritto in quanto le condizioni stabilite dalla legge nazionale sulla previdenza richiedono, ai fini della riscossione di prestazioni di disoccupazione, il soggiorno («opphold») in Norvegia. Considerato il recepimento in Norvegia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. quesito 1), il ricorso alle disposizioni del codice penale per i reati di frode e di dichiarazione mendace in un caso come quello in esame è conforme a principi fondamentali del diritto del SEE, quali il principio della chiarezza e il principio della certezza del diritto?

Quesito 5

Alla luce del caso specifico in esame e del recepimento, da parte della Norvegia, del regolamento n. 883/2004 (cfr. quesito 1), la sanzione penale è conforme al principio di proporzionalità?
